



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
Provincia di Siena

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Testo in vigore dal 01.01.2002

*Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 9.3.95
e successivamente integrato e modificato*

ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. Del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall'art. 3, comma 1, della Legge 22.2.1994, n. 146 siano conferiti al gestore del servizio pubblico, i termini, le modalità, le quantità, nonché il compenso per lo smaltimento saranno definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.
3. Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell'ambito del regolamento di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all'art. 39, comma 1 della Legge 22.02.1994, n. 146, al gestore del servizio pubblico.
4. In questo caso è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. Del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

Il servizio di N.U. è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.

ART. 3
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22.

ART. 3 BIS
RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Per gli effetti del presente regolamento sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati nella tabella A) facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale o obbligatorio, locali, ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il

successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

ART. 5 PRESUPPOSTI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:
 - campeggi;
 - distributori di carburante;
 - sala da ballo all'aperto;
 - banchi di vendita;
 - aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice civile;
 - tettoie;
 - capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che , per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, di cui all'art.2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22;
 - aree scoperte adibite a verde;
2. La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possono prodursi rifiuti solidi urbani di cui agli artt. 3 e 3 bis del presente regolamento.
3. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, o in caso di sub-locazione, dal primo locatario.

ART. 6 ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, si regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non liberato, a giardino, a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, limitatamente ai locali o aree dove si svolge attività agonistica o di preparazione dell'attività stessa;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, luce, acqua);

- f) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione
 - g) aree scoperte adibite a verde.
2. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale e di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata e richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficene per riparazione veicoli	50%
Gommisti	40%
Autofficine per elettrauto	50%
Studi medici specialisti (dentisti, odontotecnici, ecc.)	35%

ART. 7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma dell'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata al filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro superiore.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 8

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero in quanto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere constatate mediante comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale ed al competente Ufficio Tributario del Comune. Dalla data di comunicazione qualora non venga provveduto entro 15 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio e nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità recettiva.

ART. 9

COLLEGAMENTO UFFICI TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio demografico: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione dei nuovi nuclei familiari, la numerazione civica, la toponomastica e la determinazione delle aree di circolazione;
- ufficio urbanistica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio polizia e servizi demografici: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione, una licenza, un nulla osta, ecc..

ART 9 BIS

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana, gestito in regime di privativa comunale, un importo nella misura del 5% equivalente al costo reale dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 10

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerarsi tali quelle indicate all'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti in comune non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
- aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini;
 - aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 8 condomini;
 - aumenti del 4% agli alloggi siti in edifici oltre gli 8 condomini.

ART. 11 DEFINIZIONE DELLE AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 ed all'art.3 bis del presente regolamento.
2. Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ed a uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 3 e all'art. 3 bis del presente Regolamenti.
3. Sono tassabili pure quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.
4. Sono inoltre tassabili i locali adibiti ad imbottigliamento ed i magazzini usati come deposito di merci.
5. Sono altresì esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
6. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79, comma 2, del medesimo decreto legislativo, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento.

ART. 12 CLASSI DI CONTRIBUENZA

- A. Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche, centri sportivi, uffici postali, caserme;
- B. Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche, distributori di carburante, **campeggi ed aree attrezzate;**
- C. Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari e **case di riposo;**
- D. Locali adibiti ad uffici prof.li, banche, agenzie assicurative, turistiche e studi medici;

- E. Locali ed aree ad uso artigianale o industriale di commercio al dettaglio di beni non deperibili, negozi abbigliamento, maglieria, mercerie, gioiellerie, tabaccaio, sanitari, antiquari, elettricista, cartoleria, parrucchiere, estetiste, fabbri, pelletterie e calzature, falegnameria, attività edili, rivendita di vino, edicole, chioschi e **farmacie**;
- F. Locali adibiti a bar, panifici, macellerie, alimentari, salumerie, supermercati, fruttivendoli e fiorai
- G. Locali adibiti a ristorante, trattorie, pizzerie, self-services, osterie e paninoteche.
- H. Locali adibiti ad alberghi, affittacamere, **agriturismi** e residence.

ART. 13 LOCALI MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile, dal 1 gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente i locali ed alle aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

ART. 14 ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa oltre i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per uffici e servizi;
- b) i locali e le aree adibite al culto;
- c) le abitazioni, occupate da persone singole, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non avere altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito a proprio favore;
- d) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo e relativi alla trasformazione ed alla conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi.

ART. 15 RIDUZIONI

1. Sono computate nel limite del cinquanta per cento le aree scoperte operative, nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi dalle civili abitazioni .
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:
 - a) abitazioni di superficie superiore a 40 mq. con un unico occupante: **33%**;
 - aa) **immobili distanti oltre km 1,600 dal punto di raccolta dei rifiuti: 40%**;

- b) locali non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi all'anno a tre giorni settimanali risultanti dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%;
 - c) parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore: 25%;
3. per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art.12, Legge 09.05.1975, n. 153. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.
 4. Le riduzioni di cui al precedente comma saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
 5. **Nel caso in cui un contribuente richieda più agevolazioni, al medesimo possono esserne concesse soltanto due per ogni partita.**

ART. 16
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

ART. 17
DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993, presentare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'Amministrazione del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - l'indicazione del codice fiscale;
 - cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentati legali.;
 - l'ubicazione e la superficie dei singoli locali ed aree e l'uso cui sono destinati;
 - la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - la provenienza;
 - la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

ART. 18
DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione delle denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto tardiva denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o data denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza , entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro

novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

ART. 19 MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso, nonché dai DD.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei criteri di graduazione stabiliti dall'art. 24 del Regolamento per le entrate tributarie comunali.

ART. 20 RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E COMPENSAZIONE

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quest'ultimo può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento delle entrate tributarie comunali.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio non procederà all'iscrizione a ruolo dei crediti di modesta entità fino a **€16,527 (£.32.000) del tributo dovuto**.
3. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla Legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono quelle contemplate all'art. 24 del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.
4. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti delle Leggi d'imposta, con modalità atte a garantire il diritto alla riservatezza, nel rispetto anche della normativa in materia di privacy. Spetta all'Amministrazione assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nonché a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio di quest'ultimo.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 241/1990, tutti gli atti relativi ai tributi locali devono essere obbligatoriamente motivati con i presupposti di fatto e di diritto degli atti di accertamento/liquidazione. Se nella motivazione dell'atto viene fatto riferimento ad un altro, è obbligatorio allegare negli avvisi gli atti richiamati, almeno nel loro contenuto essenziale.
6. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate dall'art. 16 del Regolamento delle Entrate Tributarie il funzionario responsabile dell'imposta procede all'annullamento, alla revoca totale o parziale.
7. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso di quest'ultimo.

ART. 21
DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente può rivolgersi all'Ufficio Tributi in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto del diritto di interpello o per fornire precisazioni e conferme di dichiarazioni già rese.
2. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie, il contribuente può avvalersi del diritto di interpello, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per le entrate tributarie comunali.

ART. 22
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle per le quali è prevista decorrenza diversa in attuazione delle disposizioni legislative in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative in materia.

Tabella A)

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli di scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci, juta, ecc.;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simi-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali simili;
- Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Metalli vari in pannelli (di legno, di gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta, ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui di animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.